Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 14 luglio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero della sanità

Ministero del commercio con l'estero

Ministero dei lavori pubblici

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 luglio 1984, n. **292.**

Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è classificato nelle seguenti categorie professionali:

a) Prima categoria: Operatore comune;

b) Seconda-terza categoria: Operatore qualificato;

c) Terza-quarta categoria: Operatore specializzato;

d) Quinta categoria: Tecnico;

e) Quinta-sesta categoria: Tecnico specializzato;

f) Settima categoria: Tecnico superiore Direttivo;

g) Ottava categoria: Coordinatore-Vice-Dirigente;

h) Nona categoria: Vice Dirigente.

Per ciascuna delle sopra indicate categorie di classificazione professionale le attribuzioni sono definite dalle corrispondenti declaratorie:

1) *Prima categoria*: *operatore comune.* Svolge attività manuali nei settori di esercizio per l'espletamento delle quali è sufficiente un periodo minimo di pratica in via propedeutica.

2) *Seconda-terza categoria*: *operatore qualificato.* Svolge attività manuali ed esecutive con possesso di cognizioni tecnico-pratiche e delle prescritte abilitazioni.

3) *Terza-quarta categoria*: *operatore specializzato.* Svolge attività esecutive che richiedono cognizione tecnica, pratica, amministrativa e specializzazione professionale con autonomia operativa nei limiti delle norme regolamentari e di procedure prefissate, nonché operazioni manuali.

4) *Quinta categoria*: *tecnico.* Svolge attività esecutiva di natura tecnico-pratica, amministrativa e contabile richiedenti preparazione professionale ed autonomia di disimpegno nei limiti delle norme e dei regolamenti del proprio settore.

5) *Quinta-sesta categoria*: *tecnico specializzato.* Svolge attività tecniche, amministrative e contabili con particolare preparazione professionale specializzata con autonomia operativa e responsabilità diretta con facoltà di iniziativa nei limiti delle norme per la funzionalità e regolarità del servizio.

6) *Settima categoria*: *tecnico superiore direttivo.* Svolge attività amministrativa, contabile o tecnica anche con funzioni di coordinamento e controllo richiedenti particolare preparazione, capacità professionale ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive particolari del proprio settore.

7) *Ottava categoria*: *coordinatore-vice dirigente.* Svolge:

a) attività richiedente notevole esperienza di servizio e capacità professionale con discrezionalità di poteri, con facoltà di decisione e con autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali del proprio settore;

b) attività qualificata di studio, progettazione, ricerca, propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.

8) *Nona categoria*: *vice dirigente.* Svolge attività richiedente preparazione professionale altamente specializzata, anche con preposizione ad impianti o unità organiche complesse di rilevante entità, di:

a) direzione, vigilanza, controllo e coordinamento nell'ambito dei processi operativi ed attuativi dei settori di appartenenza, nonché promozione ed attuazione, in via autonoma, di ricerche, sperimentazioni e sistemi informativi. Vi è connessa responsabilità organizzativa e diretta dei risultati conseguiti;

b) attività di impulso, direzione, vigilanza, controllo, coordinamento, consulenza, studio, elaborazione, progettazione e ricerca nel campo amministrativo o tecnico, con funzioni proprie, vicarie e delegate. Occorrendo, può essere preposto al coordinamento di più sezioni. Vi è connessa responsabilità organizzativa e diretta dei risultati conseguiti.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le declaratorie delle categorie di cui al presente articolo potranno essere adeguate alla nuova organizzazione del lavoro ed alla riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definiti i singoli profili professionali, per ciascuna delle categorie di cui al precedente primo comma, ferme restando le disposizioni fissate dall'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Art. 2.

L'inquadramento nelle singole categorie professionali di cui al precedente articolo 1 sarà disposto, con effetto dal 1° gennaio 1983, con riferimento alla posizione giuridica posseduta da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre 1982 secondo il quadro di corrispondenza n. 1 annesso alla presente legge.

Nei confronti dei dipendenti che, a seguito di passaggio di categoria per accertamento professionale con graduatoria approvata entro il 31 dicembre 1982 per posti disponibili sino alla stessa data, siano stati immessi nelle funzioni del profilo professionale conseguito, successivamente al 1° gennaio 1983, la decorrenza giuridica e di determinazione del trattamento economico nel nuovo profilo è riferita al 31 dicembre 1982. La decorrenza economica ai fini della corresponsione dello stipendio resta coincidente con la data di effettiva immissione.

Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei dipendenti idonei dei concorsi interni banditi entro il 30 settembre 1978, con graduatoria ad esaurimento, immessi nelle funzioni del profilo professionale corrispondente alla qualifica per la quale hanno concorso, successivamente alla stessa data del 31 dicembre 1982.

I dipendenti assunti in ruolo successivamente al 31 dicembre 1982, saranno inquadrati nella categoria e profilo corrispondenti a quelli dell'assunzione con decorrenza giuridica dalla data dell'assunzione stessa e con effetti economici dalla data della effettiva immissione in servizio.

I dipendenti riammessi in servizio ai sensi dell'articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, successivamente al 31 dicembre 1982, saranno inquadrati nella categoria e profilo professionale corrispondenti a quelli cui appartenevano al momento della cessazione dal servizio.

I dipendenti che rivestono profili professionali attribuiti *ad personam* ai sensi della legge 30 aprile 1982, n. 220, saranno inquadrati con i criteri di cui al precedente primo comma conservando la posizione giuridica *ad personam*, fatta eccezione per i dipendenti *ad personam* che saranno inquadrati nei profili di tecnico sanitario e di assistente tecnico sanitario.

Art. 3.

I profili professionali di assunzione nelle categorie di cui al precedente articolo 1 sono definiti dal quadro n. 2 annesso alla presente legge. Restano fermi i criteri, le percentuali, le aliquote dei posti di riserva, i requisiti, i titoli professionali e di studio fissati, per i profili di assunzione di cui al quadro n. 3 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, dagli articoli 3 e 4 di tale legge e dall'articolo 5 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, in relazione alle rispettive categorie del precedente ordinamento.

Per l'assunzione nel profilo professionale di tecnico sanitario è prescritto il possesso del diploma in discipline scientifiche, tecniche, sanitarie, in relazione allo specifico settore di utilizzazione professionale.

L'articolo 3, sesto comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, è sostituito dal seguente:

« Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della quarta categoria — tecnico — è prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico è prescritto il possesso del diploma di infermiere professionale ».

Art. 4.

La dotazione organica della nona categoria di classificazione del personale ferroviario è stabilita in 543 unità, delle quali 225 sono destinate ai profili di nuova istituzione ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 1, e ottenuta mediante l'applicazione del disposto dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, così come modificato dal penultimo comma del presente articolo.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sarà determinato l'organico delle restanti categorie, fermo restando, complessivamente per le nove categorie, il limite globale del contingente dei posti di organico e di spesa tali definiti dal quadro n. 4 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, e del quantitativo di oltre organico fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le dotazioni organiche così come rispettivamente stabilite e determinate nei precedenti commi per le categorie di classificazione del personale ferroviario, con esclusione del quantitativo di posti di organico attribuito al profilo di ispettore capo aggiunto, saranno ripartite distintamente per i profili professionali individuati a termini dell'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge, per ciascun compartimento, servizio o unità equiparata.

L'articolo 7 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, è così modificato:

« Le facoltà di cui all'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, così come risulta sostituito dall'articolo 12 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, e dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, sono esercitate dal Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, per ciascuna delle nove categorie del personale ferroviario, mediante spostamento di posti dall'uno all'altro dei profili professionali anche di categorie diverse ».

L'articolo 22, secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, è sostituito dal seguente:

« A tal fine saranno utilizzati i posti di oltre organico volta a volta attribuiti alle categorie: prima-seconda-terza; terza-quarta; quinta-sesta ».

Art. 5.

Il passaggio dal profilo professionale di manovale ad uno qualsiasi della seconda categoria, con esclusione del profilo professionale di carbonaio, avviene al compimento del periodo di anzianità minima di un anno, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10, se-

condo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, relative alla destinazione del dipendente ad uno dei profili professionali della seconda categoria.

Per i profili professionali di: ausiliario di stazione, guardiano, ausiliario viaggiante, ausiliario e commesso, il passaggio dalla seconda categoria alla terza avviene al compimento dell'anzianità minima di quattro anni.

Il passaggio dai predetti profili professionali della seconda categoria a quelli iniziali della terza categoria di: manovratore, deviatore, assistente di stazione, conduttore, capo squadra manovali, assistente di magazzino, assistente di deposito, operaio qualificato, autista, elettricista, motorista, carpentiere, marinaio, infermiere, operatore sanitario e applicato avviene per accertamento professionale con anzianità minima di due anni nel profilo di provenienza. Il passaggio dal profilo di carbonaio a quello di ingrassatore avviene al compimento dell'anzianità minima di due anni.

Il passaggio dai predetti profili professionali iniziali della terza categoria, nonché dal profilo di ingrassatore a quelli della quarta categoria, avviene al compimento dell'anzianità minima di tre anni.

Il passaggio dai profili professionali della quarta categoria a quelli della quinta categoria terminali dello stesso settore di: manovratore capo, deviatore capo, verificatore, tecnico, tecnico navale, tecnico elettricista, tecnico motorista, assistente tecnico sanitario avviene per accertamento professionale con anzianità minima di tre anni.

Il passaggio dai profili professionali della quarta categoria a quelli iniziali della quinta categoria di: capo gestione, capo stazione, capo treno, capo tecnico, macchinista, nostromo, capo elettricista, capo motorista, paramedico, tecnico sanitario, segretario, segretario tecnico, segretario di informatica, avviene per accertamento professionale con anzianità minima di tre anni.

Il passaggio dai predetti profili professionali iniziali della quinta categoria a quelli della sesta, avviene al compimento dell'anzianità minima di cinque anni.

Il passaggio ai profili professionali di capo personale viaggiante e controllore viaggiante avviene esclusivamente in sesta categoria mediante accertamento professionale al quale sono ammessi a partecipare i dipendenti con profilo professionale di capo treno in possesso di anzianità minima di cinque anni in tale profilo. Il passaggio al profilo professionale di capo deposito avviene esclusivamente in sesta categoria mediante accertamento professionale al quale sono ammessi a partecipare i dipendenti con profilo professionale di macchinista in possesso di anzianità minima di cinque anni in tale profilo.

Il passaggio dai profili professionali della sesta categoria a quelli della settima avviene per accertamento professionale con anzianità minima di due anni, fatta eccezione per il passaggio al profilo di ispettore che avviene per accertamento professionale mediante concorso interno per esami. Non è consentito il passaggio dalla sesta categoria alla settima nei profili professionali del settore delle navi traghetto.

Il passaggio dai profili professionali della settima categoria a quelli dell'ottava avviene per accertamento professionale con anzianità minima di cinque anni, fatta eccezione per il passaggio al profilo di ispettore principale che avviene per accertamento professionale mediante concorso interno per esami con il possesso della anzianità minima di sei anni ivi compresa quella maturata nei corrispondenti profili della sesta categoria. Il passaggio dal profilo professionale di ispettore a quello di ispettore principale avviene senza alcun accertamento professionale al compimento dell'anzianità minima di un anno.

Il passaggio dai profili professionali nella ottava categoria a quelli della nona, fatta eccezione per il profilo di ispettore capo aggiunto, avviene per accertamento professionale con anzianità minima di cinque anni.

Il passaggio dal profilo professionale di ispettore principale di ottava categoria a quello di ispettore capo aggiunto di nona categoria avviene per accertamento professionale con anzianità minima di quattro anni.

Il passaggio al profilo professionale di ispettore capo aggiunto dagli altri profili della nona categoria potrà avvenire, ove ricorrano esigenze aziendali che impongano il ricorso a dipendenti altamente specializzati e di notevole esperienza professionale, esclusivamente mediante accertamento professionale consistente in un concorso interno per esami con modalità e criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

In ogni caso l'accertamento professionale di cui al comma precedente potrà essere sostenuto dai dipendenti con anzianità minima di servizio di due anni nella nona categoria e per una percentuale non superiore al 33 per cento dei posti resisi vacanti nel profilo di ispettore capo aggiunto in ciascuno dei ruoli di servizio e di specializzazione professionale, nei dodici mesi immediatamente precedenti l'emanazione del relativo bando.

Per l'avanzamento alla qualifica di primo dirigente dell'ispettore capo aggiunto proveniente da altro profilo professionale della nona categoria, ai sensi dei commi precedenti, è richiesta l'anzianità minima di quattro anni nelle funzioni dello stesso profilo professionale di ispettore capo aggiunto.

Il passaggio per accertamento professionale da una categoria professionale inferiore ad altra superiore è ammesso nel limite dei posti disponibili in ciascun profilo professionale della stessa categoria superiore secondo le indicazioni di cui al presente articolo, subordinatamente al possesso dell'anzianità minima prevista, al conseguimento del punteggio minimo di sei decimi nelle prove di accertamento professionale, al conseguimento delle abilitazioni eventualmente previste ed al possesso dei requisiti fisici prescritti.

La maggiore anzianità eventualmente eccedente quella minima prevista per il passaggio senza accertamento professionale dalla terza alla quarta categoria o dalla quinta alla sesta categoria è valutata ai fini del passag-

gio per accertamento professionale ai corrispondenti profili rispettivamente della quinta o della settima categoria.

Nei casi di passaggio di categoria conseguente ad accertamento professionale, sarà attribuita la decorrenza giuridica coincidente con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito.

Agli effetti del presente articolo, gli accertamenti professionali restano disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 10, secondo comma, primo ed ultimo periodo, e nono comma, primo periodo, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, salvo quanto previsto ai precedenti tredicesimo e quattordicesimo comma del presente articolo.

Con i criteri ed il procedimento di cui all'articolo 10, ottavo comma, secondo periodo, della stessa legge 6 febbraio 1979, n. 42, potranno essere stabilite le modalità per il passaggio da un profilo professionale ad uno di diverso settore di categoria superiore nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di anzianità fissati dal presente articolo.

Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno determinati i criteri e le modalità per i passaggi dai profili professionali di aiuto macchinista TM r.e., assistente viaggiante r.e., macchinista TM r.e., assistente capo di stazione r.e., gestore di prima classe r.e., gestore capo r.e., infermiere capo r.e., applicato capo r.e., tali risultanti dal quadro di corrispondenza allegato alla presente legge, ad altri profili nell'ambito della medesima o di altra categoria superiore.

Nei confronti del personale rivestito di profilo professionale attribuito *ad personam* ai sensi della legge 30 aprile 1982, n. 220, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7 della stessa legge, trovano applicazione i commi quarto e settimo del presente articolo.

In via transitoria saranno ammessi a partecipare al primo accertamento professionale per il passaggio di categoria che sarà bandito successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti che al 31 dicembre 1982 avrebbero avuto titolo a partecipare all'accertamento professionale per il medesimo profilo secondo le indicazioni contenute nel quadro n. 5 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Al quadro n. 5 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, è soppressa la nota (*a*) riguardante il profilo professionale di macchinista.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1982 rivestivano i profili professionali di comandante e direttore di macchina saranno ammessi al passaggio alla nona categoria mediante accertamenti professionali, da effettuare sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta, che saranno banditi separatamente negli anni 1984, 1985, 1986 nel limite annuo di un terzo delle dotazioni organiche dei singoli profili rivestiti, con decorrenza giuridica ed economica fissata al 1° gennaio di ciascun anno.

Agli effetti dei successivi passaggi dai profili professionali della ottava categoria a quelli della nona per il personale del settore delle navi traghetto restano ferme le disposizioni di cui all'undicesimo comma del precedente articolo 5.

I dipendenti, che alla data del 31 dicembre 1982 rivestivano i profili professionali di ufficiale navale, ufficiale di macchina ed ufficiale marconista, saranno ammessi al passaggio ai profili di nuova istituzione di ottava categoria del settore delle navi traghetto, mediante accertamenti professionali, da effettuare sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta, che saranno banditi separatamente negli anni 1984, 1985, 1986 nel limite annuo di un terzo delle dotazioni organiche che saranno determinate per gli stessi profili di nuova istituzione con decreto ministeriale, e con decorrenza giuridica fissata al 1° gennaio di ciascun anno.

Agli effetti dei successivi passaggi dai profili professionali della settima categoria a quelli dell'ottava per il personale del settore delle navi traghetto che saranno effettuati mediante accertamento professionale, sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta, ferma restando l'attribuzione delle decorrenze giuridica ed economica coincidenti con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito, non si applicano le disposizioni di cui al decimo comma del precedente articolo 5.

Ai fini dei passaggi di categoria previsti e disciplinati dai precedenti primo e terzo comma con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno operate le necessarie variazioni di organico mediante spostamenti di posti dalla settima alla ottava categoria e dall'ottava alla nona categoria.

Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per gli anni 1984, 1985 e 1986 in complessive lire 210 milioni, ripartito in lire 70 milioni per ciascuno degli stessi anni, farà carico agli stanziamenti del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per ciascuno dei predetti anni finanziari.

Art. 7.

Dal 1° gennaio 1983 la tabella degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 840, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo e quarto comma, ed all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.

Dal 1° settembre 1983 la tabella 1 di cui al precedente comma è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

Con la medesima decorrenza del 1° settembre 1983 il personale ferroviario in servizio non ha più titolo alla maggiorazione di lire 93.132 mensili lorde, prevista dal

terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 885, ferma restando la riduzione di lire 90.152 mensili della misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale medesimo, prevista dal quarto comma dello stesso articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.

Nei confronti dei titolari di pensioni liquidate sulla base degli stipendi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo continua ad operarsi la riduzione dell'indennità integrativa speciale o della pensione, prevista dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885, osservando le modalità ivi contemplate.

In favore dei soggetti di cui al precedente comma resta altresì ferma l'integrazione prevista dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885, spettante ai titolari di pensioni calcolate con le percentuali della base pensionabile fissate, per meno di trenta anni di servizio utile, dall'articolo 222 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Tale integrazione va attribuita nella misura annua di lire 21.461 per ventinove anni di servizio utile, ed aumentata di annue lire 26.375 per ogni anno in meno fino a raggiungere l'importo annuo di L. 522.585 per le pensioni calcolate su dieci anni di servizio.

In occasione dell'inquadramento previsto dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge con effetto dal 1° gennaio 1983 e della trasformazione tabellare prevista dal secondo comma del presente articolo con effetto dal 1° settembre 1983, l'attribuzione delle relative posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento, con la conservazione dell'anzianità maturata nella classe stessa, ai fini dei successivi aumenti.

Resta fermo l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dal successivo nono comma.

Ai casi di passaggio alla categoria superiore previsti dalle note al quadro di corrispondenza allegato alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma dell'articolo 16 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Con effetto dal 2 settembre 1983 al personale ferroviario in servizio è attribuito, nella categoria di appartenenza, lo stipendio dato dalla somma dello stipendio in godimento al 1° settembre 1983, dall'eventuale assegno personale di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e dall'eventuale elemento distinto della retribuzione di cui all'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426.

Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi di stipendio o tra l'ultima classe ed il primo aumento periodico o tra due aumenti periodici successivi alla ultima classe, ferma restando la corresponsione di detto nuovo stipendio, il personale si considera inquadrato nella classe di stipendio o nell'aumento periodico immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza fra i due stipendi, quello corrisposto e quello di inquadramento, va considerata, previa temporizzazione, ai fini della ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza fra i suddetti stipendi espressa in mesi è pari a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dell'aumento periodico in corso di maturazione.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale riammesso in servizio dopo il 2 settembre 1983 ai sensi dell'articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, tenendo conto dello stipendio che gli compete all'atto della riammissione in servizio ai sensi del medesimo articolo 161.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatta salva la quota parte dell'indennizzo stesso da calcolarsi sulla base dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, limitatamente a coloro che abbiano presentato la domanda per la concessione del beneficio entro il 1° settembre 1983 o che siano cessati dal servizio entro tale data.

La trasformazione tabellare prevista dal secondo comma del presente articolo ed il conglobamento previsto dal precedente nono comma per il personale in servizio con effetto, rispettivamente, dal 1° e dal 2 settembre 1983, vanno effettuati, con le modalità stabilite da questo stesso articolo, anche nei confronti del personale in servizio alla data del 1° luglio 1983 e cessato dal servizio successivamente a tale data e fino al 2 settembre 1983, ai soli fini della rideterminazione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita. Tale rideterminazione ha effetto dalla data del 2 settembre 1983.

Art. 8.

L'utilizzazione del personale ferroviario in mansioni di profilo professionale omogeneo di categoria superiore, nell'ambito del settore di appartenenza, è regolata sulla base dei seguenti criteri, con attribuzione del relativo trattamento economico dal primo giorno della utilizzazione stessa:

1) il personale della prima-seconda-terza categoria può essere utilizzato in mansioni di profilo della categoria terza-quarta, con titolo al trattamento economico stabilito per la terza categoria;

2) il personale della terza-quarta categoria può essere utilizzato in mansioni di profilo delle categorie quinta o quinta-sesta, con titolo al trattamento economico stabilito per la quinta categoria;

3) il personale della quinta-sesta categoria può essere utilizzato in mansioni di profilo della settima categoria, con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria;

4) il personale della settima categoria può essere utilizzato in mansioni di profilo dell'ottava categoria, con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria;

5) il personale dell'ottava categoria può essere utilizzato in mansioni di profilo della nona categoria con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria.

Agli effetti del presente articolo restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 12, secondo, terzo e quarto comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Art. 9.

L'articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, come modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1980, n. 437, è sostituito dal seguente:

« Presso la direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è istituito un consiglio di disciplina composto di un funzionario con qualifica di dirigente generale, che lo presiede, di sette dirigenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore nonché di quattro rappresentanti del personale per ciascuno dei seguenti gruppi:

1) personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore;

2) personale dei restanti profili professionali del settore uffici;

3) personale dei settori dell'esercizio.

I rappresentanti del personale, agli effetti del precedente comma, sono nominati dal Ministro dei trasporti su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie di accordi generali nonché del protocollo di intesa con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, in ragione di uno per ciascuna delle predette organizzazioni sindacali. Ciascuna delle suddette organizzazioni sindacali designa all'uopo un proprio rappresentante per ciascuno dei tre gruppi di personale, specificati al primo comma.

I membri rappresentanti del personale devono rivestire:

a) per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore, uno dei seguenti profili professionali di ispettore capo aggiunto, di ispettore capo del ruolo ad esaurimento, di ispettore capo superiore del ruolo ad esaurimento, o qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

b) per il restante personale del settore uffici e per il personale dei settori dell'esercizio un profilo professionale appartenente a categoria non inferiore alla quinta, rispettivamente per ciascuno di tali due gruppi di personale.

Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti appartenenti al gruppo di settore di personale cui appartiene il dipendente sottoposto al procedimento.

Nel caso in cui uno o più rappresentanti del personale siano impediti, per qualsiasi causa, a partecipare alle sedute del consiglio di disciplina o siano dipendenti della persona sottoposta a procedimento disciplinare, tali rappresentanti sono sostituiti dal rappresentante nominato dalla rispettiva organizzazione per altro gruppo di settore di personale, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla lettera *a*) del precedente terzo comma, nel caso in cui la sostituzione riguardi uno o più rappresentanti nominati per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore.

Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, i rappresentanti del personale che dovrebbero essere sostituiti devono temporaneamente allontanarsi dall'adunanza.

Il consiglio di disciplina è competente ad esprimere parere:

a) nei procedimenti disciplinari instaurati a carico del personale con profilo professionale di ispettore principale ed ispettore, per mancanze punibili con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione dello stipendio o altra più grave e nei procedimenti a carico del restante personale per mancanze punibili con la sanzione della retrocessione o altra più grave;

b) sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari i quali, ai sensi della presente legge, siano stati irrogati senza il preventivo suo parere, fatta eccezione per le mancanze punibili con il rimprovero scritto, la multa e la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.

Per il personale con qualifiche di primo dirigente e superiori, nonché per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore capo aggiunto, ispettore capo del ruolo ad esaurimento, ispettore capo superiore del ruolo ad esaurimento, le funzioni del consiglio di disciplina sono esercitate dal consiglio di amministrazione con la stessa procedura di cui agli articoli seguenti.

Le deliberazioni difformi dal parere del consiglio di disciplina devono essere motivate.

Presso ogni direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato è costituita una commissione di disciplina compartimentale per il procedimento di cui al successivo articolo 131, qualora il procedimento stesso riguardi dipendenti in servizio nelle circoscrizioni compartimentali, con esclusione del personale dirigente e dei profili professionali del settore uffici di: ispettore capo superiore ruolo esaurimento, ispettore capo ruolo esaurimento, ispettore capo aggiunto, ispettore principale ed ispettore.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sarà definita la composizione della commissione di disciplina compartimentale di cui al precedente comma ».

Art. 10.

Ai fini delle riammissioni in servizio nei profili professionali di prima-seconda-terza categoria del personale ferroviario ai sensi dell'articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, il computo delle vacanze organiche è ef-

fettuato tenuto conto della dotazione organica complessiva di tutte le categorie del personale ferroviario nonché del quantitativo di oltre-organico di cui alla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle riammissioni in servizio già deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge nei profili professionali della prima-seconda categoria.

Art. 11.

Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, deve essere interpretato nel senso che, per le promozioni a primo dirigente già conferite o da conferire mediante scrutinio per merito comparativo a norma dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583, restano ferme, ai fini dell'attribuzione delle decorrenze e dell'utilizzazione delle graduatorie, le disposizioni dettate per tale tipo di promozioni dal titolo V dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nelle località ove risultino giustificati da particolari esigenze di servizio, è autorizzata ad istituire e, se istituiti, a gestire, mediante stipulazione di apposite convenzioni con i concessionari dei caffé ristoratori di stazione o con altri esercizi ubicati nelle vicinanze degli impianti ferroviari, servizi sostitutivi di mensa a finalità aziendale previsti dalla legge 5 giugno 1973, n. 348, e successive modificazioni ed integrazioni, quando sussista una delle seguenti condizioni:

a) sia sospeso, per inagibilità, il servizio di mensa a finalità aziendale;

b) sia prevedibile che fruiscano del servizio stesso un numero di dipendenti ancorché inferiore a 50.

Le condizioni relative alla composizione e al prezzo del pasto tipo, alle modalità di ammissione del personale nonché all'onere derivante da eventuali disavanzi di gestione dei servizi sostitutivi di mensa a finalità aziendale di cui al precedente comma restano quelle stabilite per le mense a finalità aziendale.

Art. 13.

L'articolo 5 della legge 5 giugno 1973, n. 348, è sostituito dal seguente:

« Alla gestione dei servizi di mensa citati ai precedenti articoli 1 e 2, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può provvedere con concessione del servizio in appalto oppure con affidamento del servizio stesso alle sezioni del Dopolavoro ferroviario; in tale secondo caso è ammesso il subaffidamento, previa autorizzazione dell'Azienda stessa.

I soci del Dopolavoro ferroviario, in tutte le loro distinzioni, sono ammessi alle mense a finalità aziendale-assistenziali mediante la corresponsione di un prezzo del pasto tipo che sia pari a quello praticato in tale tipo di mensa, maggiorato di un'aliquota che tenga conto degli oneri a carico dell'Azienda.

I lavoratori convenzionati con l'Azienda per lo svolgimento di determinati servizi ferroviari sono ammessi alle mense a finalità aziendali alle stesse condizioni del personale ferroviario ».

Art. 14.

I contributi stabiliti dall'articolo 5, lettera *b*), del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, come modificato dall'articolo 40, lettera *a*), della legge 27 luglio 1967, n. 668, sono commisurati al numero dei dipendenti ferroviari in servizio anziché al numero dei dipendenti iscritti alle istituzioni dopolavoristiche.

Art. 15.

Con lo stesso procedimento, di cui all'articolo 33, secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, saranno apportati alla legge 26 marzo 1958, n. 425, alla medesima legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 6 ottobre 1981, n. 564, i necessari adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore della presente legge, anche in relazione alla diversa denominazione e definizione delle nuove categorie di classificazione del personale ferroviario.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà all'emanazione del testo unico delle disposizioni in vigore concernenti lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 1° luglio 1982, n. 426.

Art. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 198.800 milioni in ragione d'anno, si farà fronte per gli anni 1983 e 1984 e per quelli successivi mediante utilizzo degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 101 per milioni 122.185, n. 1011 per milioni 15.585, n. 106 per milioni 42.432, n. 107 per milioni 8.817 e n. 108 per milioni 9.781 di lire degli stati di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli anni medesimi.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — SIGNORILE — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

QUADRO N. 1

QUADRO DI CORRISPONDENZA

Personale del settore uffici.

Categoria di provenienza	Profili professionali	Categoria di inquadramento	Profili professionali
Settima	Ispettore capo superiore r.e. Ispettore capo aggiunto Ispettore capo r.e.	Nona	Ispettore capo superiore r.e. Ispettore capo aggiunto Ispettore capo r.e.
Sesta	Ispettore principale Segretario superiore di prima classe Disegnatore superiore di prima classe Revisore superiore di prima classe	Ottava	Ispettore principale Segretario superiore di prima classe Disegnatore superiore di prima classe Revisore superiore di prima classe
Quinta	Ispettore Segretario superiore Disegnatore superiore Revisore superiore	Settima	Ispettore Segretario superiore Disegnatore superiore Revisore superiore
Quarta	Segretario Disegnatore Paramedico (1) Paramedico (2) Tecnico sanitario Paramedico (3) Infermiere capo r.e. Applicato capo r.e.	*Quinta*	Segretario *(a)* Disegnatore *(a)* Paramedico *(a)* Tecnico sanitario *(a)* Assistente tecnico sanitario Infermiere capo r.e. Applicato capo r.e.
Terza	Applicato Operatore sanitario Infermiere	Terza	Applicato *(b)* Operatore sanitario *(b)* Infermiere *(b)*
Seconda	Commesso	Seconda	Commesso *(e)*

(1) Limitatamente ai dipendenti in possesso del diploma di infermiere professionale.

(2) Limitatamente ai dipendenti in possesso del titolo di tecnico di radiologia medica o di terapista della riabilitazione o di tecnico di laboratorio.

(3) Dipendenti non in possesso dei titoli di cui al punto (1) e (2).

Segue: QUADRO N. 1

Personale del settore stazioni.

Categoria di provenienza	Profili professionali	Categoria di inquadramento	Profili professionali
Sesta,	Capo stazione sovrintendente Capo gestione sovrintendente	Ottava	Capo stazione sovrintendente Capo gestione sovrintendente
Quinta	Capo stazione superiore Capo gestione superiore	Settima	Capo stazione superiore Capo gestione superiore
Quarta	Capo stazione Capo gestione Assistente capo di stazione r.e. Deviatore capo Gestore capo r.e Gestore di prima classe r.e	Quinta	Capo stazione *(a)* Capo gestione *(a)* Assistente capo di stazione r.e Deviatore capo Gestore capo r.e Gestore di prima classe r.e
Terza	Assistente di stazione Deviatore	Terza	Assistente di stazione *(b)* Deviatore *(b)*
Seconda	Ausiliario di stazione	Seconda	Ausiliario di stazione *(e)*

Personale del settore viaggiante

Categoria di provenienza	Profili professionali	Categoria di inquadramento	profili professionali
Sesta	Capo personale viaggiante sovrintendente Controllore viaggiante sovrintendente	Ottava	Capo personale viaggiante sovrintendente Controllore viaggiante sovrintendente
Quinta	Capo personale viaggiante superiore Controllore viaggiante superiore	Settima	Capo personale viaggiante superiore Controllore viaggiante superiore
Quarta	Capo personale viaggiante Controllore viaggiante Capo treno	Quinta	Capo personale viaggiante (*c*) Controllore viaggiante (*c*) Capo treno (*a*)
Terza	Conduttore Assistente viaggiante r.e.	Terza	Conduttore *(b)* Assistente viaggiante r.e. *(b)*
Seconda	Ausiliario viaggiante	Seconda	Ausiliario viaggiante *(e)*

Segue: QUADRO N. 1.

Personale tecnico di tutti i servizi.

Categoria di provenienza	Profili professionali	Categoria di inquadramento	Profili professionali
Sesta	Capo tecnico sovrintendente	Ottava	Capo tecnico sovrintendente
Quinta	Capo tecnico superiore	Settima	Capo tecnico superiore
Quarta	Capo tecnico Tecnico Verificatore Manovratore capo	Quinta	Capo tecnico *(a)* Tecnico Verificatore Manovratore capo
Terza	Capo squadra manovali r.e. Assistente di magazzino Assistente di deposito Operaio qualificato Autista Manovratore	Terza	Capo squadra manovali *(b)* Assistente di magazzino *(b)* Assistente di deposito *(b)* Operaio qualificato *(b)* Autista *(b)* Manovratore *(b)*
Seconda	Guardiano Ausiliario	Seconda	Guardiano *(e)* Ausiliario *(e)*
Prima	Manovale	Prima	Manovale

Personale del settore macchina.

Categoria di provenienza	Profili professionali	Categoria di inquadramento	Profili professionali
Sesta	Capo deposito sovrintendente	Ottava	Capo deposito sovrintendente
Quinta	Capo deposito superiore	Settima	Capo deposito superiore
Quarta	Capo deposito Macchinista	Quinta	Capo deposito *(d)* Macchinista *(a)*
Terza	Macchinista T.M. r.e. Aiuto macchinista r.e.	Terza	Macchinista T.M. r.e. *(b)* Aiuto macchinista r.e. *(b)*
Seconda	Aiuto macchinista T.M. r.e.	Seconda	Aiuto macchinista T.M. r.e. *(e)*

Segue: QUADRO N. 1.

Personale del settore delle navi traghetto.

Categoria di provenienza	Profili professionali	Categoria di inquadramento	Profili professionali
Sesta	Comandante Direttore di macchina	Ottava	Comandante Direttore di macchina
Quinta	Ufficiale navale Ufficiale di macchina Ufficiale marconista	Settima	Ufficiale navale Ufficiale di macchina Ufficiale marconista
Quarta	Nostromo Capo motorista (1) Capo elettricista (1) Capo motorista Capo elettricista Tecnico navale	Quinta	Nostromo *(a)* Capo motorista *(a)* Capo elettricista *(a)* Tecnico motorista Tecnico elettricista Tecnico navale
Terza	Elettricista Motorista Carpentiere Ingrassatore Marinaio	Terza	Elettricista *(b)* Motorista *(b)* Carpentiere *(b)* Ingrassatore *(b)* Marinaio *(b)*
Seconda	Carbonaio	Seconda	Carbonaio

---

(1) Limitatamente ai dipendenti pervenuti al profilo rivestito a seguito di concorso interno bandito in data anteriore al 18 febbraio 1979 ed ai dipendenti in funzioni permanenti di capo turno, anteriormente al 31 dicembre 1982 a seguito di formale provvedimento.

(a) I dipendenti che alla data del 31 dicembre 1982 hanno maturato complessivamente cinque anni di anzianità nei profili di: segretario, disegnatore, paramedico, tecnico sanitario, capo stazione, capo gestione, capo treno, capo tecnico, macchinista, nostromo, capo motorista, capo elettricista, passano con la stessa decorrenza 1° gennaio 1983 nella categoria immediatamente superiore a quella di inquadramento.

(b) I dipendenti che alla data del 31 dicembre 1982 hanno maturato tre anni di anzianità nella categoria di appartenenza passano con la stessa decorrenza 1° gennaio 1983 nella categoria immediatamente superiore a quella di inquadramento.

(c) L'inquadramento nella sesta categoria avviene al compimento dei cinque anni di anzianità maturata in tale profilo, ivi compresa anche quella maturata nel profilo di capo treno.

(d) L'inquadramento nella sesta categoria avviene al compimento dei cinque anni di anzianità maturata in tale profilo, ivi compresa anche quella maturata nel profilo di macchinista.

(e) I dipendenti che alla data del 31 dicembre 1982 hanno maturato quattro anni di anzianità nella categoria di appartenenza passano con la stessa decorrenza 1° gennaio 1983 nella categoria immediatamente superiore a quella di inquadramento.

Nei confronti dei dipendenti che successivamente al 31 dicembre 1982 maturino le anzianità di cui alle precedenti lettere *(a)*, *(b)*, *(c)*, *(d)*, *(e)*, il passaggio alla categoria immediatamente superiore ha decorrenza giuridica ed effetti economici dal giorno successivo a quello di maturazione dell'anzianità.

QUADRO N. 2.

PROFILI PROFESSIONALI INIZIALI

PER L'ASSUNZIONE IN PROVA NELLE CATEGORIE DEL PERSONALE FERROVIARIO.

Categoria	Profili di assunzione
Prima: operatore comune	Manovale
Seconda-terza: operatore qualificato	*Personale di macchina del settore navi traghetto* Carbonaio
Terza-quarta: operatore specializzato	*Personale del settore stazioni* Assistente di stazione *Personale del settore viaggiante* Conduttore *Personale tecnico di tutti i servizi* Operaio qualificato *Personale del settore delle navi traghetto di coperta* Carpentiere Marinaio *Personale del settore delle navi traghetto di macchina* Motorista Elettricista *Personale del settore uffici* Applicato

Segue: QUADRO N. 2.

Categoria	Profili di assunzione
Quinta-sesta: tecnico specializzato	*Personale del settore stazioni*
	Capo gestione
	Capo stazione
	Personale del settore macchina
	Macchinista
	Personale di tutti i servizi
	Capo tecnico
	Personale del settore uffici
	Segretario
	Segretario tecnico
	Segretario di informatica
	Tecnico sanitario
	Paramedico
Settima: tecnico superiore-direttivo	*Personale del settore uffici*
	Ispettore
	Personale del settore navi traghetto
	Ufficiale navale
	Ufficiale di macchina
	Ufficiale marconista

TABELLA 1.

Trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal 1° gennaio 1983.

Anni di permanenza	—	Prima categoria	Seconda categoria	Terza categoria	Quarta categoria
—	2.808.000	2.842.416	3.713.616	4.070.016	4.347.216
2	3.032.640	3.069.809	4.010.705	4.395.617	4.694.993
2	3.257.280	3.297.202	4.307.794	4.721.218	5.042.770
2	3.481.920	3.524.595	4.604.883	5.046.819	5.390.547
2	3.706.560	3.751.988	4.901.972	5.372.420	5.738.324
2	3.931.200	3.979.381	5.199.061	5.698.021	6.086.101
2	4.155.840	4.206.774	5.496.150	6.023.622	6.433.878
2	4.380.480	4.434.167	5.793.239	6.349.223	6.781.655
2	4.605.120	4.661.560	6.090.328	6.674.824	7.129.432
2	4.720.248	4.778.099	6.242.586	6.841.694	7.307.667
2	4.835.376	4.894.638	6.394.844	7.008.564	7.485.902
2	4.950.504	5.011.177	6.547.102	7.175.434	7.664.137
2	5.065.632	5.127.716	6.699.360	7.342.304	7.842.372
2	5.180.760	5.244.255	6.851.618	7.509.174	8.020.607

Anni di permanenza	Quinta categoria	Sesta categoria	Settima categoria	Ottava categoria	Nona categoria
2	4.941.216	5.258.016	6.050.016	7.040.016	8.940.816
2	5.336.513	5.678.657	6.534.017	7.603.217	9.656.081
2	5.731.810	6.099.298	7.018.018	8.166.418	10.371.346
2	6.127.107	6.519.939	7.502.019	8.729.619	11.086.611
2	6.522.404	6.940.580	7.986.020	9.292.820	11.801.876
2	6.917.701	7.361.221	8.470.021	9.856.021	12.517.141
2	7.312.998	7.781.862	8.954.022	10.419.222	13.232.406
2	7.708.295	8.202.503	9.438.023	10.982.423	13.947.671
2	8.103.592	8.623.144	9.922.024	11.545.624	14.662.936
2	8.306.181	8.838.722	10.170.074	11.834.264	15.029.509
2	8.508.770	9.054.300	10.418.124	12.122.904	15.396.082
2	8.711.359	9.269.878	10.666.174	12.411.544	15.762.655
2	8.913.948	9.485.456	10.914.224	12.700.184	16.129.228
2	9.116.537	9.701.034	11.162.274	12.988.824	16.495.801

TABELLA 2.

Trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal 1° settembre 1983.

Anni di permanenza	—	Prima categoria	Seconda categoria	Terza categoria	Quarta categoria
—	3.925.584	3.960.000	4.831.200	5.187.600	5.464.800
2	4.239.630	4.276.800	5.217.696	5.602.608	5.901.984
2	4.553.676	4.593.600	5.604.192	6.017.616	6.339.168
2	4.867.722	4.910.400	5.990.688	6.432.624	6.776.352
2	5.181.768	5.227.200	6.377.184	6.847.632	7.213.536
2	5.495.814	5.544.000	6.763.680	7.262.640	7.650.720
2	5.809.860	5.860.800	7.150.176	7.677.648	8.087.904
2	6.123.906	6.177.600	7.536.672	8.092.656	8.525.088
2	6.437.952	6.494.400	7.923.168	8.507.664	8.962.272
2	6.598.900	6.656.760	8.121.247	8.720.355	9.186.328
2	6.759.848	6.819.120	8.319.326	8.933.046	9.410.384
2	6.920.796	6.981.480	8.517.405	9.145.737	9.634.440
2	7.081.744	7.143.840	8.715.484	9.358.428	9.858.496
2	7.242.692	7.306.200	8.913.563	9.571.119	10.082.552

Anni di permanenza	Quinta categoria	Sesta categoria	Settima categoria	Ottava categoria	Nona categoria
2	6.058.800	6.375.600	7.167.600	8.157.600	10.058.400
2	6.543.504	6.885.648	7.741.008	8.810.208	10.863.072
2	7.028.208	7.395.696	8.314.416	9.462.816	11.667.744
2	7.512.912	7.905.744	8.887.824	10.115.424	12.472.416
2	7.997.616	8.415.792	9.461.232	10.768.032	13.277.088
2	8.482.320	8.925.840	10.034.640	11.420.640	14.081.760
2	8.967.024	9.435.888	10.608.048	12.073.248	14.886.432
2	9.451.728	9.945.936	11.181.456	12.725.856	15.691.104
2	9.936.432	10.455.984	11.754.864	13.378.464	16.495.776
2	10.184.842	10.717.383	12.048.735	13.712.925	16.908.170
2	10.433.252	10.978.782	12.342.606	14.047.386	17.320.564
2	10.681.662	11.240.181	12.636.477	14.381.847	17.732.958
2	10.930.072	11.501.580	12.930.348	14.716.308	18.145.352
2	11.178.482	11.762.979	13.224.219	15.050.769	18.557.746

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. 293.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1329 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 54, e nella tabella *C* 1 allegata all'art. 30, nell'elenco degli insegnamenti complementari afferenti al dipartimento di meccanica è aggiunto l'insegnamento di « fisica tecnica (civili-minerari) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. 294.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 97, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

neurotraumatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. 295.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 30 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è inserito l'insegnamento di « psicologia generale e clinica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. **296.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università « La Sapienza » di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 69 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è inserito l'insegnamento di « didattica dell'italiano ». Nel medesimo elenco l'insegnamento di « sociologia dell'arte » muta la denominazione in quella di « storia sociale dell'arte ».

Art. 71 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è inserito l'insegnamento di « sociolinguistica ». Nel medesimo elenco l'insegnamento di « storia americana » muta la denominazione in quella di « storia ibero-americana ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 38

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 febbraio 1984.

Codificazione unica e versamenti entro termini unificati delle imposte e dei contributi previdenziali.

I MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che prevede:

a) di fissare termini unificati per il versamento da parte dei datori di lavoro non agricoli dell'imposta sul valore aggiunto, delle somme dovute quali sostituti di imposta e di quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata;

b) di individuare, ai fini dei controlli incrociati, le informazioni ed i dati necessari alle amministrazioni interessate;

Considerato che, per l'attuazione di quanto disposto dal precedente punto *a*), l'elemento comune di riferimento è costituito dalle retribuzioni da assumere a base per i versamenti dovuti all'amministrazione finanziaria ed alle gestioni previdenziali ed assistenziali;

Tenuto conto dei tempi tecnici per la sostituzione della modulistica e per la modifica delle procedure in atto;

Decretano:

Art. 1.

I datori di lavoro non agricoli versano le somme dovute quali sostituti di imposta nonché quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata entro il 20 di ogni mese, ferme restando le diverse periodicità.

Art. 2.

L'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti di imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata devono essere versate dai datori di lavoro non agricoli distintamente alle amministrazioni di compe-

tenza con i procedimenti e le modalità rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli predisposti da ciascuna amministrazione recanti, oltre alle informazioni necessarie ad ognuna di essa i seguenti dati:

Codice fiscale.

IRPEF: numero dei dipendenti soggetti a ritenuta, totale imponibile e ritenute effettuate.

IVA: periodicità del versamento (mensile o trimestrale), IVA sulle operazioni imponibile, totale delle detrazioni e IVA da versare o a credito.

INPS: numero dei dipendenti, retribuzioni imponibili, contributi dovuti e saldo da versare.

INAIL: numero degli assicurati, di cui numero dei lavoratori dipendenti e retribuzioni imponibili.

Altro ente previdenziale: numero dei dipendenti, retribuzioni imponibili e contributi dovuti.

Art. 3.

I dati di cui all'art. 2, nonché il volume di affari considerato ai fini dell'IVA, devono essere riepilogati annualmente ed indicati dai datori di lavoro su apposita sezione delle denunce annuali già previste per le singole amministrazioni o mediante modulo aggiuntivo, conforme al seguente schema, da allegare alle dichiarazioni medesime:

		Anno
Codice fiscale	. . . . .	. . . . . .

	N. dip. soggetti ritenuta	Totale imponibile	Ritenute effettive
IRPEF	. . . . .	. . . .	. . . . . .

	Periodicità versamento	Volume d'affari	IVA sulle operazioni imponibili	Totale detraz.	IVA da versare o a credito
IVA	. . . .	. . . .		. . . . .	. . .

	N. dip.	Retribuzioni imponibili	Contributi dovuti	Saldo da versare
INPS	. . . .	. . . .	. . . .	. . . . . .

	N. assicurati	di cui lav. dip.	Retribuzioni imponibili
INAIL	. . . . .	. . . .	. . . .

	N. dip.	Retribuzioni imponibili	Contributi dovuti
Altro ente previdenziale	. . . . .	. . . . .	. .

Gli importi da indicare vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle lire 1.000.

Art. 4.

Le disposizioni di cui al presente decreto avranno effetto dal 1° giugno 1985, fermi restando tuttavia i termini, stabiliti per l'estensione della codificazione già adottata ai fini fiscali, dall'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, citato nelle premesse.

Roma, addì 24 febbraio 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(3666)

DECRETO 30 giugno 1984.

Aumento della posta di giuoco dei concorsi pronostici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 3 marzo 1983, con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco dei concorsi pronostici Enalotto, Totocalcio e Totip venne fissato in L. 278;

Ritenuto di dover aumentare il prezzo della posta di giuoco dei concorsi pronostici anzidetti;

Decreta:

A decorrere dai concorsi pronostici n. 34 del 25 agosto 1984 per l'Enalotto, n. 1 del 26 agosto 1984 per il Totocalcio e n. 35 del 26 agosto 1984 per il Totip, il prezzo della posta unitaria di giuoco dei citati concorsi pronostici, esercitati rispettivamente dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e dalla Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) è fissato in L. 324.

La giuocata minima non può essere inferiore a due poste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

(3667)

DECRETO 30 giugno 1984.

Modificazioni del regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio e con altre manifestazioni sportive (Totocalcio).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo del 30 giugno 1984, con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco è stato elevato da L. 278 a L. 324;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963 e modificato con decreti ministeriali del 23 dicembre 1965, del 15 gennaio 1971, del 10 luglio 1971, del 5 luglio 1975, del 29 luglio 1975, del 27 luglio 1976, del 27 dicembre 1977, del 15 marzo 1979, del 9 dicembre 1980, del 31 agosto 1981, del 24 giugno 1982, del 7 marzo 1983 e del 10 maggio 1983;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), è modificato come segue:

Art. 3 - il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: « La posta unitaria per ogni colonna di partecipazione al concorso è di L. 324 ».

Art. 3 - il primo periodo del quinto comma è sostituito dal seguente: « Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 26 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1984

Il Ministro: VISENTINI

(3668)

DECRETO 30 giugno 1984.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto (Enalotto).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo del 30 giugno 1984, con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco è stato elevato da L. 278 a L. 324;

Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1957, modificato con decreti ministeriali del 17 marzo 1960, del 25 marzo 1963, del 15 gennaio 1971, del 18 giugno 1971, del 2 luglio 1974, del 5 luglio 1975, del 29 luglio 1975, del 27 dicembre 1977, del 24 novembre 1979, del 9 dicembre 1980, del 31 agosto 1981 e del 7 marzo 1983;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », è modificato come segue:

Art. 5 - il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: « La posta unitaria di partecipazione al concorso è di L. 324 per colonna ».

Art. 5 - il quinto periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: « Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni giocata, la somma di L. 26 per colonna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1984

Il Ministro: VISENTINI

(3669)

DECRETO 30 giugno 1984.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo del 30 giugno 1984, con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco è stato elevato da L. 278 a L. 324;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), approvato con decreto ministeriale del 20 luglio 1979, modificato con decreti ministeriali del 9 dicembre 1980, del 31 agosto 1981 e del 7 marzo 1983;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), è modificato come segue:

Art. 5 - il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: « La posta unitaria per ogni colonna di partecipazione al concorso è di L. 324 ».

Art. 5 - il terzo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: « Il concorrente è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 26 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1984

Il Ministro: VISENTINI

(3670)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 giugno 1984.

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari, clinica di chirurgia generale e terapia chirurgica, per l'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bari in data 14 ottobre 1977, intesa a ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti in data 18 maggio 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 5 aprile 1984;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

La clinica di chirurgia generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bari è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite presso le sale operatorie ubicate nel reparto operatorio della clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bari.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

1) Rubino prof. Mario, direttore dell'istituto di clinica chirurgica dell'Università degli studi di Bari;

2) Paccione prof. Francesco, professore associato della clinica chirurgica dell'Università di Bari;

3) Selvaggi prof. Francesco P., professore associato di nefrologia chirurgica;

4) Palasciano dott. Nicola, assistente universitario;

5) Pannarale dott. Oronzo, assistente ospedaliero;

6) Traficante dott. Antonio, assistente ospedaliero;

7) Iambrenghi Caputi dott. Onofrio, medico interno;

8) Battaglia dott. Michele, medico interno;

9) Pace dott. Giuseppe, medico interno;

10) Martino dott. Pasquale, medico interno.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 9 di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1984

Il Ministro: DEGAN

(3644)

DECRETO 20 giugno 1984.

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli, clinica oculistica (R), prima facoltà di medicina e chirurgia, primo policlinico, per l'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Napoli nel marzo 1980, intesa a ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di solo trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico da parte dell'équipe della clinica oculistica (R), prima facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 1° dicembre 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 5 aprile 1984;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta

Art. 1.

La clinica oculistica (R) del primo policlinico, prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è autorizzata alle attività di solo trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, prelevata in Italia o importata dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di solo trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, debbono essere eseguite presso le sale operatorie e con le attrezzature esistenti presso la clinica oculistica del secondo policlinico, seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea da cadavere debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

1) Sbordone prof. Girolamo, primaro della clinica oculistica (R) del primo policlinico;

2) Polzella prof. Abner, aiuto ordinario di clinica oculistica dell'Università degli studi di Napoli;

3) Nastri dott. Giacomo, aiuto ordinario di clinica oculistica dell'Università degli studi di Napoli;

4) Pascotto dott. Fabrizio, aiuto assistente e ricercatore universitario.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 42 di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1984

Il Ministro: DEGAN

(3645)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 27 giugno 1984.

Modificazione alle norme di applicazione del marchio nazionale sulle mandorle sgusciate destinate all'esportazione.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 4 ottobre 1966, n. 839, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Vista la legge 12 luglio 1961, n. 603, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 24 luglio 1961, recante modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 237 del codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 25 maggio 1935, n. 835;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 17 agosto 1938, concernente l'applicazione del marchio nazionale alle mandorle sgusciate destinate alla esportazione;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 19 giugno 1962, relativo alle modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1977;

Considerata l'opportunità di provvedere a una revisione organica delle norme per l'applicazione del marchio nazionale alle mandorle sgusciate destinate alla esportazione, al fine di renderne le caratteristiche più aderenti alle esigenze dei mercati di consumo;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 29 luglio 1977, in premessa richiamato è modificato nei modi indicati negli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 3 è modificato nel modo seguente:

A) *Requisiti qualitativi minimi*:

terzo capoverso: « asciutto; il tenore di umidità non deve essere superiore al 6,5% »;

B) *Tolleranze*:

lettera *a*), ultima riga: « 0,50; nell'ambito di tale tolleranza la percentuale di polvere gusci, altre sostanze estranee, mandorle con spessore inferiore a 2 mm non può superare lo 0,25% »;

lettera *b*): « rottame (si intendono le mandorle che non sono intere ed alle quali manca più di 1/3 della mandorla stessa): 3% ».

Art. 3.

Alla lettera *d*) dell'art. 5 è da aggiungere « kg 5; 10; 12,50; 15; 20; 25; 50 ».

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Roma, addì 27 giugno 1984

Il Ministro: CAPRIA

(3671)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 giugno 1984.

Disciplina dello sbarco di autoveicoli sulle isole Eolie.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la domanda del sindaco di Lipari in data 7 febbraio 1984;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Lipari in data 17 febbraio 1984, n. 15;

Vista la delibera presidenziale dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo delle isole Eolie in data 4 febbraio 1984, n. 290;

Vista la nota della prefettura di Messina n. 75/c 20 B 1 in data 6 marzo 1984;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° luglio 1984 al 31 agosto 1984 è vietato l'afflusso nelle isole Eolie di Filicudi e Vulcano degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile del comune di Lipari.

Art. 2.

Deroghe

Possono invece affluire nell'isola:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile delle isole;

b) limitatamente alle isole di Filicudi e Vulcano gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nelle isole o che alloggiano in attrezzature ricettive poste nelle zone distanti da Filicudi Pecorini e Filicudi Porto e da Vulcano Porto purché possono dimostrare che trascorreranno almeno trenta giorni nell'isola;

c) automezzi per trasporto merci qualsiasi provenienza (sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade delle isole) ambulanze, servizi di polizia, carri funebri;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità competente italiana o estera;

e) per le isole di Stromboli e Panarea divieto di sbarco a tutti gli autoveicoli ad eccezione di quelli previsti ai punti *c*) e *d*) suddetti.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori al divieto sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificata dal terzo comma dell'art. 113 e dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Messina è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 29 giugno 1984

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

(3688)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 aprile 1984, n. **297.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna.

N. 297. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Bologna come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:
dipartimento di psicologia . . . . . . posti 1

Facoltà di agraria:
istituto di genio rurale . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 55

DECRETO 9 aprile 1984, n. **298.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Siena.

N. 298. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto policattedra di chirurgia toracica e cardiovascolare per la cattedra di fisiopatologia cardiovascolare della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 54

DECRETO 9 aprile 1984, n. **299.**

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 299. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, tre posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università « La Sapienza » di Roma come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:
seconda clinica otorinolaringoiatrica . . posti 2

Facoltà di architettura:
dipartimento di progettazione architettonica ed urbana . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 58

DECRETO 9 aprile 1984, n. **300.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Ancona.

N. 300. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto discipline psichiatriche e sociomediche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 57

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984:

Ferrara Renato, notaio residente nel comune di San Mauro Forte, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Boscotrecase, distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Branca Adolfo, notaio residente nel comune di Gragnano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Margarita Vittorio, notaio residente nel comune di Bibbiena, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Greco Aida, notaio residente nel comune di Catanzaro, è trasferito nel comune di Formicola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione.

(3693)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 20 giugno 1984, ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « As.Con - Associazione per la revisione contabile S.r.l. », in Roma, alla società « F.I.R. S.r.l. - Istituto fiduciario e di revisione », in Brescia.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 21 giugno 1984, ha sospeso l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Co.Fi.Me. S.p.a. - Compagnia fiduciaria meridionale », in Taranto.

(3655)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Errata-corrige al decreto ministeriale 27 dicembre 1982, concernente: « Trasporto alternato in cisterne, nuove norme e vecchie norme, di materie pericolose appartenenti a classi diverse. Norme integrative sui materiali, sulle saldature e sui tipi di giunto saldato nella costruzione e sulla riparazione di cisterne. Nuove norme concernenti le cisterne adibite al trasporto di materie pericolose ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 266 del 28 settembre 1983).

Nel decreto citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche alle pagine qui di seguito indicate:

Riferimento				
pag.	col.	rigo	Errato	Corretto
7792	II	38	si tratti	trattasi
7793	II	3	44 Kg/mm^2	$\leq$ 44 Kg/mm^2
7793	II	3	(430 N/mm^2)	($\leq$ 430 N/mm^2)
7793	II	4	28 Kg/mm^2	$\leq$ 28 Kg/mm^2
7793	II	4	275 N/mm^2	($\leq$ 275 N/mm^2)
7793	II	9	di colata prevede C $\geqq$ 0,2 %	di colata prevede C $\leq$ 0,22 % P $\leq$ 0,05 %, S $\leq$ 0,05 %;
7793	II	11	kv	Kv
7793	II	50	kv	Kv
7794	I	40	S.A1	S.Al
7794	I	41	dall'Aluminiium Association	dall'Aluminum Association
7795	I	64	« magnetoscopio »	« magnetoscopico »
7795	II	32	fig. 2 *d)* ed *f)*	fig. 2) *d)* *e)* ed *f)*
7795	II	56	punto 3,2,	punto 3.2.
7796	I	4	o per le cisterne	e per le cisterne
7798	I	10	S 5.0.3, S 5.0.4, S 5.0.6, S 5.0.7	S 5.0.3, S 5.0.4, S 5.0.5, S 5.0.6, S 5.0.7
7798	I	35	tecnicamente	termicamente
7798	I	56	effetuata	effettuata
7798	I	61	3 provette per esame macrografico	3 sezioni macrografiche
7798	I	67	2 provette per prove di trazione	2 prove di trazione
7798	I	70	3 provette per prove di trazione	3 prove di trazione
7798	II	40	Raccolta S dell'ANCC, fascicolo S5, ed. 1978, capitolo S 5.0 (paragrafo S 5.0.2) e fascicolo S 12, capitolo S Al, paragrafo S Al 5,2 (edizione 1981)	Raccolta dell'ANCC, fascicolo S5, ed. 1978, capitolo S 5.0 (paragrafo S 5.0.2) capitolo S 5.A. (paragrafo S 5.A.2) capitolo S 5.E (paragrafo S 5.E.2) e fascicolo S 12, capitolo S.Al (paragrafo S.Al 5.2) ed. 1981
7798	II	10	S.A1	S.Al
7799	I	54	capitolo S.A1 (edizione 1981) (paragrafi S.A1 7.3 e S.A1 7.4).	capitolo S.A1 (edizione 1981) paragrafi S.Al 7.3 e S.A1 7.4).
7799	II	48	S.A1	S.Al
7800				La figura 1 è sostituita con la figura 1 riportata in calce.
7800				Il testo della figura 2 è così rettificato: « Fig. 2. — *Esempi di* giunti circonferenziali con sostegno *a)* *b)* *c)* non ammessi: (giunto dell'involucro non radiografabile), *d)* *e)* *f)* ammessi (giunto dell'involucro radiografabile) ».
7802				La figura 7 è sostituita con la figura 7 riportata in calce.
7804				Il testo della figura 10 è così rettificato: « Fig. 10. — Giunto « equivalente » a) *o* b) o con sostegno *c)* per la qualifica di giunti a sovrapposizione ».
7805				Nella figura 12b anziché « g : 0,75 » leggasi « g $\leq$ 0,75 » ($\leq$ 275 N/mm^2)
7807	I	4	S.0.3.26	S.3.0.2.6.
7807	I	73	Isttiuto	Istituto
7807	II	65	Kv20 le prove di resistenza	KV20 le prove di resilienza

Allegato 2

Riferimento				
pag.	col.	rigo	**Errato**	**Corretto**
5807	I	13	Sigla V 20	Sigla KV 20

Fig. 1. — *Giunti a sovrapposizione*

Fig. 7. — *Esempi di collegamenti ammessi per diaframmi*

N.B. — E' ammesso eseguire la saldatura « S » anche nella posizione « S' » purché:

se la saldatura S' è fatta dopo il posizionamento del diaframma, quest'ultimo sia correttamente accostato al mantello in ogni punto;

se la saldatura S' è fatta prima del posizionamento del diaframma, il sovrammetallo di saldatura all'interno del giunto S sia molato a filo del materiale base prima dell'introduzione del diaframma.

In entrambi i casi la distanza di S' dal cordone d'angolo e dalla parte verticale del diaframma deve essere tale da permettere l'esame radiografico del giunto S'.

(3630)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Bellagio e Liscate

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 20 marzo 1984, n. 37487: comune di Bellagio (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 giugno 1982, n. 38 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 13 dicembre 1982, n. 81 e 27 maggio 1983, n. 35);

deliberazione 19 aprile 1984, n. 38247: comune di Liscate (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 26 febbraio 1982, n. 23 e al quale sono state presentate osservazioni come da delibera consiliare 26 novembre 1982, n. 90 e 30 dicembre 1983, n. 128).

(3575)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Mozzate, Monticello, Milano, Ranco, Pioltello, Virgilio, Piancogno, Bollate e Brusaporto.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 10 aprile 1984, n. 38041: comune di Mozzate (Como) (variante approvata con deliberazione consiliare 6 agosto 1981, n. 110);

deliberazione 10 aprile 1984, n. 38040: comune di Monticello (Como) (variante adottata con deliberazione 14 febbraio 1982, n. 92);

deliberazione 10 aprile 1984, n. 38043: comune di Milano (variante adottata con deliberazione 2 marzo 1983, n. 163);

deliberazione 10 aprile 1984, n. 38042: comune di Ranco (Varese) (variante adottata con deliberazione 14 maggio 1982, n. 3);

deliberazione 19 aprile 1984, n. 38229: comune di Pioltello (Milano) (variante adottata con deliberazione 22 aprile 1983, n. 49);

deliberazione 19 aprile 1984, n. 38230: comune di Virgilio (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 13 maggio 1983, n. 63);

deliberazione 19 aprile 1984, n. 38231: comune di Piancogno (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 23 marzo 1978, n. 41);

deliberazione 19 aprile 1984, n. 38232: comune di Bollate (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 luglio 1982, n. 109);

deliberazione 19 aprile 1984, n. 38234: comune di Brusaporto (Bergamo) (variante adottata con deliberazione 18 marzo 1983, n. 28).

(3576)

Variante al programma di fabbricazione del comune di S. Giovanni Bianco

Con decreto del presidente della giunta regionale 12 aprile 1984, n. 1348/URB, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune di S. Giovanni Bianco (Bergamo). Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3577)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a dieci posti di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi dieci posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti n. 10):

gruppo n. 92 . . . posti 1
gruppo n. 92-*bis* . . . » 9

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio del personale - Concorso ricercatori, 84100 Salerno, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio del personale concorso ricercatori dell'Università degli studi di Salerno.

(3710)

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di giurisprudenza (posti n. 1):

gruppo n. 4 . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Università degli studi di Milano.

(3711)

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti **n. 1**):

gruppo di discipline n. 89 . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari - *Ufficio concorsi - Via Università n. 40 - 09100 Cagliari*, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi della predetta Università.

(3712)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di coadiutore

La prova scritta del concorso a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami di via Induno, 4, alle ore 8 del giorno 24 gennaio 1985 (aula *A* e aula *B*) e quella pratica presso i locali di via Solferino, 32, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, alle ore 8 dei giorni 25-26-28-29-30-31 gennaio 1985 e 1-2-4-5-6-7-8-9-11-12-13 febbraio 1985.

(3634)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico della Corte dei conti, con mansioni di guida di motoscafo nella laguna veneta e nei canali urbani, da destinare alla delegazione regionale della Corte dei conti per il Veneto, con sede in Venezia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti *requisiti:*

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Licenza di istruzione elementare.

F) Patente di abilitazione alla guida di un motoscafo od imbarcazione con motore adibiti ad uso privato o titolo professionale di navigazione superiore.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) gli estremi della patente rilasciata ad uso privato e la data in cui la stessa è stata conseguita;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare la documentazione, in originale o copia, in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, idonea a comprovare i seguenti titoli valutabili:

Servizi:

a) servizi comunque prestati alle dipendenze dello Stato, ivi compreso il servizio militare di leva;

b) servizi comunque prestati presso enti pubblici;

c) servizi comunque prestati presso privati.

Titolo di cultura:

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) diploma di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

f) frequenza con esito positivo di classi di istituto di istruzione secondaria di primo grado e di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

g) idoneità in concorsi statali per esami;

h) diploma di dattilografia.

Specializzazioni e qualificazioni:

i) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere rilasciati a seguito di frequenza di corsi; certificati di frequenza, con esito positivo, di corsi di specializzazione o qualificazione, nonché documenti comprovanti eventuali specializzazioni conseguite durante il servizio militare anche di leva;

l) titoli professionali di navigazione; patente automobilistica;

m) ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenze che la commissione di concorso ritenga utili ai fini di un migliore disimpegno delle mansioni cui il concorrente dovrà attendere.

Nei titoli di studio di cui alle precedenti lettere *d)* ed *e)* dovranno essere indicati o il giudizio sintetico o i voti riportati nelle singole materie.

Il conseguimento dei titoli professionali di navigazione dovrà essere documentato con il libretto di navigazione rilasciato dalle competenti autorità da produrre in fotocopia in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche.

Il conseguimento di patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli dovrà essere documentato con fotocopie delle patenti stesse in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, oppure con certificati delle competenti prefetture, rilasciate in carta da bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei titoli valutabili presentati o spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande e dei documenti suddetti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sui quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275 ed integrata, per gli esami di idoneità tecnica, da un esperto nella materia oggetto della prova pratica.

Art. 8.

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Sono ammessi alla prova di idoneità tecnica i candidati che in detta valutazione abbiano riportato un punteggio non inferiore ai sei decimi.

La prova di idoneità tecnica non si intende superata se il candidato non vi riporti una votazione di almeno sei decimi.

La somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli con quello ottenuto nella prova di idoneità tecnica costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva in base alla quale viene determinata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

E' dichiarato vincitore del concorso il primo classificato in graduatoria, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 9.

L'esame di cui al presente concorso consiste in una prova di idoneità tecnica, tendente ad accertare la capacità di guida di un motoscafo, la conoscenza delle parti principali del motore e del loro funzionamento, nonché delle norme e della segnaletica per evitare gli abbordi con particolare riferimento all'ambiente lagunare e dei canali urbani.

La prova stessa avrà luogo in Venezia, presso la delegazione regionale della Corte dei conti per il Veneto - S. Polo, 1 - Rialto.

Ai candidati ammessi alla suddetta prova sara data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la menzionata prova di idoneità tecnica i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) libretto di navigazione;

g) carta di identità;

h) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni o modificazioni;

i) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova di idoneità tecnica debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e in regola con le disposizioni della legge sul bollo, attestanti il possesso degli eventuali titoli che, in base alla normativa vigente, diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, quella del vincitore del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria deve presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di licenza di istruzione elementare (o pagella scolastica) o, se non ancora rilasciato, certificato della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di questo ultimo, ovvero copia del diploma stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato dell'autorità che ha rilasciato il documento, attestante il conseguimento, in data anteriore alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4, primo comma, della patente di abilitazione alla guida di un motoscafo od imbarcazione con motore ad uso privato o del titolo professionale di navigazione;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Qualora il candidato sia dipendente civile di ruolo dello Stato o in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate e Corpi di polizia è tenuto a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*), *f*) e *h*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che il candidato è tenuto a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici cui sono depositati

I profughi anzidetti, hanno altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato, subordinatamente all'esito favorevole di un esame psicotecnico, agente tecnico in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario tecnico, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il medesimo, al termine del suddetto periodo di prova, sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore del concorso, che si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, sarà esonerato dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1984
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 96

ALLEGATO

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . tel. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova della Corte dei conti, con mansioni di guida di motoscafo nella laguna veneta, da destinare alla delegazione regionale della Corte dei conti per il Veneto, con sede in Venezia, indetto con decreto presidenziale in data 20 giugno 1984.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . .;

5) è in possesso della patente di abilitazione alla guida di un motoscafo od imbarcazione con motore adibiti ad uso privato o titolo professionale di navigazione superiore, rilasciato da . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di servizio in Venezia;

10) allega i sottoindicati documenti

Data, .

Firma .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni ed eventuale recapito telefonico

Visto: si autentica la firma del sig. (5) .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha ammesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(3704)

AVVOCATURA DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto

Le prove scritte del pubblico concorso a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato, indetto con D.A.G. 17 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1984, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, alle ore 8,30 dei giorni 5 e 6 ottobre 1984 (D.A.G. 9 luglio 1984).

(3714)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi per borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Centro nazionale delle ricerche, parte terza, n. 4 del 30 giugno 1984, sono stati pubblicati i seguenti concorsi per borse di studio:

Bando n. 209.01.40 (scadenza 30 settembre 1984):

Bando di concorso a venti borse di studio per laureandi da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 209.01.41 (scadenza 30 novembre 1984):

Bando di concorso a venti borse di studio per laureandi da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 203.01.36 (scadenza 30 ottobre 1984):

Bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 203.01.37 (scadenza 15 ottobre 1984):

Bando di concorso a cinque borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 211.01.19 (scadenza 31 dicembre 1984):

Bando di concorso a tre borse di ricerca per matematici stranieri da usufruirsi presso organi di ricerca del Centro nazionale delle ricerche nell'ambito delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 203.06.33 (scadenza 31 ottobre 1984):

Bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando n. 203.06.34 (scadenza 31 ottobre 1984):

Bando di concorso a quindici borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando n. 203.09.13 (scadenza 15 settembre 1984):

Bando di concorso a venti borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

Bando n. 215.17 (scadenza 3 settembre 1984):

Bando di concorso a cinquantasei borse di studio per l'estero, indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali, tecniche e umanistiche offerte dalla N.A.T.O.

Bando n. 217.17 (scadenza 3 settembre 1984):

N.A.T.O. Senior Fellowships Scheme - N.A.T.O. Visiting Professorships Scheme.

(3659)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 191 del 12 luglio 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile club Pavia: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di assistente tecnico, a tre posti di archivista dattilografo e ad un posto di agente tecnico.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100841930)

L. 500